



UNITA' ORGANIZZATIVA COMPLESSA  
AFFARI GENERALI E SERVIZI SPECIALI

## **REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA CELLULARE**

Testo aggiornato al D.R. n. 3433 del 7 dicembre 2009

### **ARTICOLO 1**

#### ***Natura e caratteristiche del Dipartimento***

Il Dipartimento di Biologia Cellulare é la struttura dell'Università della Calabria che promuove e coordina l'attività di ricerca nei settori scientifico-disciplinari riportati in Tabella A, dove i settori afferenti al Dipartimento stesso sono riportati.

Il Dipartimento di Biologia Cellulare, nell'ambito delle norme del presente regolamento:

concorre allo svolgimento e alla programmazione delle attività didattiche, secondo le indicazioni e le richieste provenienti dai Consigli di Facoltà e di Corso di Studio, limitatamente alle discipline comprese nei settori indicati nella tabella A;

promuove, organizza e concorre ad organizzare corsi per il conseguimento dei dottorati di ricerca attivati dal Dipartimento ed eventualmente inseriti in scuole di dottorato;

promuove, organizza e concorre alle attività didattiche relative alle scuole di specializzazione e ai corsi di perfezionamento, attive nei settori sopra citati, in collaborazione con gli organi direttivi delle medesime;

d'intesa con le Facoltà e i Consigli di Corso di Studio interessati, definisce e coordina l'utilizzazione, da parte degli studenti, delle strutture e dei servizi didattici annessi, fornisce supporto per la frequenza agli studi, per lo svolgimento delle tesi e degli elaborati finali e per l'espletamento di eventuali periodi di tirocinio pratico.

Il Dipartimento, nel rispetto dei propri fini istituzionali, può stipulare contratti e convenzioni con la pubblica amministrazione e con enti pubblici e privati, e può fornire prestazioni a favore di terzi, secondo le modalità definite nei Regolamenti di Ateneo.

Il Dipartimento ha autonomia finanziaria, amministrativa e di spesa e dispone di personale per il proprio funzionamento. Tale decentramento viene esercitato conformemente alle disposizioni di Legge e allo Statuto nella forma prevista dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

### **ARTICOLO 2**

#### ***Afferenza al Dipartimento***

Al Dipartimento di Biologia Cellulare afferiscono:

a) i professori di ruolo e fuori ruolo;

- b) i docenti supplenti e i docenti affidatari di insegnamento;
- c) i docenti a contratto;
- d) i ricercatori;
- e) i titolari di assegni di ricerca;
- f) gli iscritti ai dottorati di ricerca;
- g) il personale tecnico-amministrativo operante nella struttura;
- h) gli studenti che ne fanno richiesta.

Le modalità per l'afferenza al Dipartimento di professori e ricercatori sono disciplinate dal Regolamento Generale di Ateneo.

L'afferenza ha effetto immediato in caso di assunzione di servizio e decorre dal 1° novembre in caso di trasferimento.

Gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca attivati dal Dipartimento, i titolari di assegni di ricerca conferiti dal Dipartimento, nonché il personale tecnico-amministrativo operante nella struttura, sono considerati afferenti al Dipartimento senza che occorra specifica domanda.

L'afferenza cessa *de iure* con il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, con la scadenza dell'assegno di ricerca, con la rinuncia al proseguimento del corso di dottorato o all'assegno di ricerca, nonché a seguito di trasferimento ad altra struttura o cessazione dal servizio delle unità di personale assegnate al Dipartimento.

Sulle richieste di afferenza delle figure b), c) ed h) e sulla durata delle stesse, delibera il Consiglio di Dipartimento.

L'afferenza al Dipartimento di Biologia Cellulare è incompatibile con l'afferenza ad altro Dipartimento.

### **ARTICOLO 3** **Organi del Dipartimento**

Sono organi del Dipartimento:  
il Direttore del Dipartimento (D.d.D.)  
il Consiglio di Dipartimento (C.d.D.)  
la Giunta del Dipartimento (G.d.D.)

### **ARTICOLO 4** **Il Direttore**

Il Direttore è eletto tra i professori di prima fascia che abbiano optato per il tempo pieno. In mancanza di professori di prima fascia, ovvero in caso di impedimento ritenuto motivato dal Senato Accademico, la direzione del Dipartimento è affidata al professore di seconda fascia a tempo pieno eletto con le stesse modalità.

Il Decano dei professori di I<sup>a</sup> fascia del Dipartimento indice le elezioni per la designazione del nuovo Direttore nel sesto mese antecedente la scadenza del mandato del Direttore, ovvero nelle altre ipotesi di decadenza del mandato.

L'elezione del Direttore avviene a seguito di presentazione di candidature ufficiali. A tal fine, il Decano convoca, prima di ciascuna votazione, una riunione del corpo elettorale nella quale i candidati espongono i propri programmi e partecipano alla discussione degli stessi.

Il Decano provvede alla nomina della Commissione elettorale costituita da tre membri del Consiglio di Dipartimento ed alla designazione del suo Presidente, nella persona di un Professore di I<sup>a</sup> fascia.

L'elettorato attivo è costituito da tutti i componenti del Consiglio di Dipartimento.

L'elezione, a scrutinio segreto, avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nelle prime due votazioni; in caso di mancata elezione si procede con il sistema del ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti nella seconda votazione ed in caso di parità prevale il più anziano in ruolo.

Le votazioni per l'elezione del Direttore sono valide se vi abbia preso parte la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, con esclusione delle votazioni del ballottaggio.

Le votazioni in caso di ballottaggio sono valide se vi abbia preso parte il 30% degli aventi diritto al voto.

Il Direttore è nominato dal Rettore, resta in carica quattro anni accademici e non può essere eletto per più di due mandati consecutivi.

Per le incompatibilità di carica del Direttore si rimanda alle modalità definite nel Regolamento Generale d'Ateneo.

Il Direttore designa tra i professori di ruolo facenti parte della Giunta un Vice-direttore che lo sostituisce in tutte le funzioni in caso di impedimento o assenza. Il Vice-direttore è nominato con decreto dal Rettore; resta in carica per la durata del mandato del Direttore e decade con esso.

Il Direttore del Dipartimento è revocabile per mozione di sfiducia; la mozione deve essere presentata da almeno un quarto dei componenti del Consiglio di Dipartimento ed ottenere la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

## **ARTICOLO 5** **Compiti del Direttore**

Il Direttore ha la rappresentanza del Dipartimento, presiede il Consiglio di Dipartimento e la Giunta di Dipartimento e cura l'esecuzione dei rispettivi deliberati.

Con la collaborazione della Giunta di Dipartimento, promuove le attività del Dipartimento, e, nel suo ambito, vigila sull'osservanza delle leggi, dello statuto e dei regolamenti; tiene i rapporti con gli altri organi dell'Università, esercita tutte le altre attribuzioni derivantigli dalla normativa in vigore.

Il Direttore, coadiuvato dalla Giunta e dal Segretario Amministrativo per le parti di rispettiva competenza per le attività del presente Regolamento:

    predispone annualmente le richieste di finanziamento adeguate alla realizzazione di un programma di sviluppo e potenziamento della ricerca e della didattica svolte nell'ambito dipartimentale da inoltrare ai competenti organi accademici;

    predispone annualmente una relazione sullo stato della ricerca svolta nel Dipartimento da trasmettere ai competenti organi accademici;

    predispone il Bilancio di previsione e il Conto Consuntivo del Dipartimento in termini di competenza corredati dalle relazioni previste dalla normativa di Ateneo;

    ordina strumenti, lavori, materiale anche bibliografico e quanto altro serva per il buon funzionamento e dispone il pagamento delle relative fatture, fatta salva l'autonomia dei ricercatori nella gestione dei fondi loro specificatamente assegnati e dopo aver acquisito l'autorizzazione del Consiglio di Dipartimento nel caso di spesa superiore a € 50.000,00;

    rinnova le convenzioni di ricerca stipulate con enti pubblici e privati, laddove non cambiano i termini delle convenzioni medesime approvate inizialmente dal Consiglio di Dipartimento.

## **ARTICOLO 6**

### ***Il Consiglio di Dipartimento***

Il Consiglio di Dipartimento è l'organo deliberante sulle materie previste dalla Legislazione Universitaria vigente, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.

Il Consiglio di Dipartimento è costituito dai professori di ruolo e fuori ruolo, dai ricercatori, dal Segretario Amministrativo con voto consultivo per le materie di sua competenza, da rappresentanze del personale tecnico-amministrativo, degli studenti dei corsi di dottorato di ricerca attivati presso il Dipartimento e dei titolari di assegni di ricerca.

La consistenza delle rappresentanze in seno al Consiglio di Dipartimento è determinata nel seguente modo:

- una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo afferente al Dipartimento, pari al 25% arrotondato all'intero superiore della consistenza della categoria;
- un rappresentante per ogni dottorato attivato con sede amministrativa nell'Ateneo e che afferisce al Dipartimento;
- un rappresentante dei titolari di assegni di ricerca.

Le elezioni delle rappresentanze sono indette dal Direttore del Dipartimento mediante avviso affisso all'Albo del Dipartimento almeno 30 giorni prima della data della votazione.

Le operazioni elettorali per la designazione delle rappresentanze sono svolte da una Commissione elettorale di tre membri nominata dal Consiglio di Dipartimento.

Le funzioni di Presidente sono svolte da un professore o da un ricercatore, le funzioni di segretario sono svolte dal segretario amministrativo.

Le votazioni sono valide se vi ha partecipato almeno il 30% degli aventi diritto al voto per ciascuna categoria.

Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza nell'ambito delle rispettive componenti.

Ai fini dell'elezione dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, l'elettorato attivo e passivo spetta al personale tecnico-amministrativo in servizio presso il Dipartimento alla data di indizione delle elezioni. Risultano eletti coloro che abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risultano eletti coloro che vantano maggiore anzianità di servizio. In caso di ulteriore parità prevale la maggiore anzianità anagrafica.

I rappresentanti del personale tecnico-amministrativo durano in carica un triennio.

La cessazione del rapporto di lavoro con il Dipartimento comporta la decadenza dalla carica.

Ai fini dell'elezione dei rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca, l'elettorato attivo e passivo spetta a tutti gli studenti che, alla data di indizione delle elezioni, siano iscritti ad un corso di dottorato di ricerca che abbia sede amministrativa nell'Ateneo e che afferisca al Dipartimento.

Risultano eletti coloro che abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti prevale la maggiore anzianità anagrafica.

Il conseguimento del dottorato di ricerca o la rinuncia al proseguimento dei corsi di dottorato comportano la decadenza dalla carica.

I rappresentanti degli iscritti ai dottorati di ricerca durano in carica un biennio.

Ai fini dell'elezione del rappresentante dei titolari di assegni di ricerca in seno al Consiglio di Dipartimento, l'elettorato attivo e passivo spetta agli assegnisti che alla

data di indizione delle elezioni risultino in servizio presso il Dipartimento.

Risulta eletto il candidato che abbia riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di preferenze prevale la maggiore anzianità anagrafica.

Il termine del periodo di godimento dell'assegno di ricerca o la rinuncia al proseguimento dell'assegno di ricerca comportano automaticamente la decadenza della carica.

Il rappresentante dei titolari di assegni di ricerca dura in carica un anno.

I mandati elettivi decorrono dal 1° novembre.

In caso di rinuncia, decadenza, dimissioni ed ogni altra ipotesi di perdita della carica di rappresentante, si provvede alla sostituzione degli eletti mediante surroga, seguendo l'ordine delle preferenze riportate dai vari nominativi.

Qualora la lista degli eletti sia esaurita sono indette elezioni suppletive entro trenta giorni dal verificarsi della vacanza.

Il nuovo componente resta in carica per lo scorcio del mandato in corso.

Il Consiglio di Dipartimento, ai fini del presente Regolamento, esercita le funzioni di seguito indicate.

Il Consiglio di Dipartimento delibera i criteri generali e verifica l'applicazione degli stessi relativamente a:

- a) l'utilizzazione dei fondi assegnati al Dipartimento per la sua attività di ricerca;
- b) l'impiego e il coordinamento del personale;
- c) l'uso dei mezzi, degli strumenti e delle attrezzature in dotazione e la destinazione degli spazi destinati al Dipartimento.

Il Consiglio di Dipartimento approva:

- a) le richieste di finanziamento per il successivo esercizio finanziario;
- b) il Bilancio Preventivo ed il Conto consuntivo;
- c) le eventuali variazioni di Bilancio;
- d) gli schemi dei contratti e delle convenzioni con industrie, società ed enti pubblici e privati per l'esecuzione di attività di ricerca, di consulenza e di formazione;
- e) l'eventuale istituzione di Laboratori e Centri Dipartimentali;
- f) il piano annuale delle ricerche, nonché la relazione sullo stato della ricerca svolta dal Dipartimento, predisposta sulla base delle relazioni presentate dai responsabili dei gruppi di ricerca;
- g) le afferenze al Dipartimento secondo quanto previsto dall'art. 2 del presente Regolamento.

Il Consiglio di Dipartimento autorizza le spese superiori a €50.000,00.

Il Consiglio di Dipartimento nomina la commissione per la ripartizione dei fondi di ricerca attribuiti al Dipartimento dal bilancio generale d'Ateneo.

Il Consiglio di Dipartimento, limitatamente alla componente Professori e ricercatori, esprime pareri su:

- a) le proposte di istituzione dei dottorati di ricerca, dei corsi di specializzazione e di perfezionamento nei settori di interesse del Dipartimento e non di competenza di una Facoltà;
- b) le richieste di nuovi posti di professori e ricercatori, limitatamente ai propri settori disciplinari, in relazione alle risorse disponibili ed alle necessità didattico-scientifiche;
- c) le chiamate dei professori di I<sup>a</sup> e II<sup>a</sup> fascia e dei Ricercatori, limitatamente ai propri settori scientifico-disciplinari;
- d) la attività svolta e la conferma dei professori e ricercatori;
- e) la composizione di commissioni per concorsi a posti di ruolo;
- f) la composizione di commissioni per concorsi e borse di studio;

- g) le proposte di titolo di cultore della materia secondo quanto disposto in merito dal Regolamento Didattico di Ateneo (in cui le norme concernenti la nomina di cultori della materia sono disciplinate dai Regolamenti dei Consigli di Facoltà);
- h) le proposte di contratti ed assegni di ricerca;
- i) le proposte di carichi didattici (inclusi contratti e supplenze).

Per gli argomenti relativi alle lettere b), c), d) ed e) del comma precedente il Consiglio di Dipartimento esprime parere in composizione ristretta alle categorie non inferiori rispetto al punto in discussione.

Il Consiglio di Dipartimento, inoltre, limitatamente alla componente professori e ricercatori, può esprimere pareri non vincolanti, in conformità alla normativa di Ateneo, sulla istituzione o soppressione di Corsi di studio, delle Scuole di specializzazione, dei corsi di perfezionamento, nonché sulle modifiche ai Regolamenti Didattici di Ateneo e Facoltà dei settori scientifico-disciplinari di propria pertinenza.

## **ARTICOLO 7**

### ***Norme di funzionamento del Consiglio***

Il Consiglio di Dipartimento si riunisce in via ordinaria almeno ogni 2 mesi secondo un calendario che viene stabilito dal Direttore anche in funzione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico.

Il Consiglio di Dipartimento è convocato dal Direttore del Dipartimento che cura la compilazione dell'ordine del giorno inserendovi proposte che eventualmente gli pervengano da almeno un quarto dei membri del Consiglio stesso.

Il Consiglio di Dipartimento deve essere convocato dal Direttore del Dipartimento qualora ciò sia richiesto da almeno un quinto dei membri del Consiglio di Dipartimento.

La convocazione del Consiglio di Dipartimento, contenente l'ordine del giorno, deve essere inviata ai membri con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo. Per particolari motivi di urgenza si può derogare da tale norma; in tale caso al Consiglio di Dipartimento dovranno essere sottoposti a ratifica i motivi di urgenza.

La documentazione relativa ai punti in discussione all'ordine del giorno dovrà essere in visione per i membri del Consiglio presso la Segreteria del Dipartimento al momento della convocazione.

Qualora in una seduta non sia esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente può aggiornare la seduta per i soli punti rimanenti. L'aggiornamento deve avvenire entro le 48 ore e viene comunicato seduta stante.

Il Consiglio di Dipartimento è validamente costituito se i presenti sono pari alla metà più uno dei componenti il Consiglio di Dipartimento, dedotti gli assenti validamente giustificati. L'assenza per missione o congedo è giustificata d'ufficio.

La giustificazione dell'assenza deve essere scritta o comunque comunicata personalmente al Presidente del Consiglio di Dipartimento.

In qualsiasi momento il Presidente del Consiglio di Dipartimento può decidere la verifica del numero legale dei presenti; egli è tenuto a procedere a tale verifica qualora ciò gli venga richiesto da almeno un componente del Consiglio di Dipartimento.

In apertura di seduta il Presidente, o il Segretario Amministrativo limitatamente all'ordinaria amministrazione, può chiedere l'inserimento di un nuovo punto all'ordine del giorno all'ordine del giorno, se sono presenti tutti i componenti del Consiglio; l'inserimento deve essere approvato all'unanimità. Ogni membro del Consiglio ha diritto a richiedere l'integrazione all'ordine del giorno di uno o più argomenti. La

richiesta deve essere inoltrata per iscritto al Presidente almeno tre giorni prima della data della convocazione del Consiglio.

Eventuali integrazioni all'ordine del giorno devono essere notificate a tutti i componenti.

Il Presidente, in apertura di seduta oppure al termine di ogni punto all'ordine del giorno, anche su richiesta di almeno un quinto dei componenti il Consiglio di Dipartimento, può proporre variazione dell'ordine di trattazione degli argomenti. La variazione deve essere approvata dalla maggioranza assoluta dei presenti.

Una delibera si intende approvata se ottiene la maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto, salvo che non sia richiesta una maggioranza qualificata.

Le delibere sono riportate a verbale per esteso con i risultati delle relative votazioni ed hanno effetto immediato.

Le votazioni avvengono di norma con voto palese. Le votazioni riguardanti persone, su richiesta anche di un solo membro del Consiglio di Dipartimento, si effettuano a scrutinio segreto.

Il verbale deve essere disponibile presso la Segreteria del Dipartimento entro quindici giorni dalla data della riunione e deve contenere tutte le dichiarazioni che gli interessati richiedono che appaiano esplicitamente.

I verbali si ritengono approvati se, entro venti giorni dalla data di affissione alla bacheca della Segreteria del Dipartimento, non pervengono al Segretario richieste scritte di integrazione; qualora pervengano esse vengono sottoposte all'esame del Consiglio di Dipartimento nella successiva riunione. Qualora particolari motivi di urgenza lo richiedano, il Segretario redige la relativa parte del verbale nel corso della seduta, al termine della quale essa viene sottoposta all'approvazione.

## **ARTICOLO 8**

### ***La Giunta: composizione ed elezioni***

La Giunta è composta dal Direttore del Dipartimento, due professori di prima fascia, due professori associati e due ricercatori, oltre che dal Segretario amministrativo con voto consultivo e compito di segretario verbalizzante.

La Giunta dura in carica quattro anni.

Le elezioni sono indette dal Direttore del Dipartimento mediante avviso affisso all'Albo del Dipartimento almeno 30 giorni prima della data della votazione.

Le operazioni elettorali per la designazione delle rappresentanze sono svolte da una Commissione elettorale di tre membri nominata dal Consiglio di Dipartimento.

Le funzioni di Presidente sono svolte da un professore, le funzioni di segretario sono svolte da un ricercatore.

Le votazioni sono valide se vi ha partecipato almeno il 30% degli aventi diritto al voto per ciascuna categoria.

Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza nell'ambito delle rispettive componenti.

Ai fini dell'elezione delle rappresentanze, l'elettorato attivo e passivo spetta ai professori ed ai ricercatori in servizio presso il Dipartimento alla data di indizione delle elezioni.

Risultano eletti coloro che abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risultano eletti coloro che vantano maggiore anzianità nella fascia (o nel ruolo). In caso di ulteriore parità prevale la maggiore anzianità anagrafica.

I mandati elettivi decorrono dal 1° novembre.

In caso di rinuncia, decadenza, dimissioni ed ogni altra ipotesi di perdita della carica di rappresentante, si provvede alla sostituzione degli eletti mediante surroga, seguendo l'ordine delle preferenze riportate dai vari nominativi.

Qualora la lista degli eletti sia esaurita sono indette elezioni suppletive entro trenta giorni dal verificarsi della vacanza.

Il nuovo componente resta in carica per lo scorcio del mandato in corso.

Ciascun membro della Giunta di Dipartimento è revocabile per mozione di sfiducia, presentata da almeno tre membri del Consiglio di Dipartimento appartenenti al relativo elettorato attivo. La mozione deve ottenere la maggioranza degli aventi diritto al voto.

## **ARTICOLO 9**

### ***Compiti e funzionamento della Giunta***

La Giunta di Dipartimento collabora con il Direttore del Dipartimento nell'esercizio delle sue attribuzioni ed in particolare:

elabora la fase istruttoria dei problemi ordinari e straordinari del Dipartimento;

cura l'istruzione dei punti all'ordine del giorno del Consiglio di Dipartimento;

istruisce le procedure per gli incarichi didattici istituzionali al personale di ruolo, per l'attribuzione di supplenze, contratti per corsi ufficiali ed integrativi, contratti per collaborazioni alla didattica;

su richiesta del Direttore esprime parere in merito ad eventuali premi di incentivazione per il personale tecnico-amministrativo afferente al Dipartimento.

La Giunta di Dipartimento è convocata dal Direttore del Dipartimento, che cura la compilazione dell'ordine del giorno; la convocazione deve essere comunicata a tutti i membri del Consiglio di Dipartimento almeno tre giorni lavorativi prima della seduta. Per particolari motivi di urgenza si può derogare da tale norma; in tal caso alla Giunta di Dipartimento dovranno essere sottoposti a ratifica i motivi di urgenza.

La Giunta di Dipartimento si ritiene validamente costituita se vi partecipi almeno la metà più uno degli aventi diritto.

Delle riunioni della Giunta di Dipartimento viene redatto seduta stante il verbale a cura del Segretario amministrativo o da un suo delegato. Il verbale viene approvato al termine della seduta stessa. Del verbale viene data comunicazione al successivo Consiglio di Dipartimento ed è reso disponibile per la consultazione da parte dei membri del Consiglio presso l'ufficio di Segreteria.

Le delibere vengono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Direttore del Dipartimento.

## **ARTICOLO 10**

### ***Norme di funzionamento tecnico-contabile***

Al fine di razionalizzare l'attività amministrativa, le variazioni al Bilancio relative ai fondi con vincolo di destinazione possono essere disposte mediante apposito provvedimento del Direttore in uniformità a quanto previsto dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Tali provvedimenti saranno sottoposti a ratifica da parte del Consiglio di Dipartimento nella prima seduta successiva.

Le variazioni di Bilancio nonché l'istituzione di nuovi capitoli sono deliberate in Consiglio di Dipartimento e non necessitano di maggioranze qualificate.

Gli impegni di spesa fino a € 50.000,00 (euro cinquantamila/00) sono adottati mediante appositi provvedimenti del Direttore relativi rispettivamente all'oggetto della spesa (con conseguente indicazione del fondo di pertinenza, della procedura di scelta del contraente e delle Ditte invitate) e alla composizione della Commissione giudicatrice delle offerte economiche.

Tale importo è valido anche per l'affidamento di prestazioni d'opera.

### **ARTICOLO 11**

#### ***Compiti e funzioni del Segretario Amministrativo***

L'incarico di Segretario Amministrativo ha durata quadriennale ed è attribuito dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore di dipartimento, sentita la Giunta, ad un dipendente appartenente alla categoria D dell'Area Amministrativa-gestionale.

Le funzioni e i compiti del Segretario Amministrativo sono disciplinati dalla normativa vigente a livello nazionale nonché dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo; in ordine al funzionamento del Dipartimento di Biologia Cellulare, vengono di seguito riportati alcuni compiti aggiuntivi in base all'organizzazione gestionale a cui lo stesso Dipartimento si ispira.

L'organizzazione del lavoro limitatamente al personale amministrativo è di competenza del Segretario Amministrativo, il quale riferisce periodicamente al Direttore circa le tecniche organizzative adottate al fine di verificarne la compatibilità con le prerogative della Direzione.

Le richieste di natura amministrativa e contabile presentate al Segretario Amministrativo in difformità alle misure che il Segretario stesso intende adottare possono diventare esecutive solo mediante esplicito ordine di servizio del Direttore.

Il Segretario Amministrativo ha funzioni di verbalizzazione nel Consiglio di Dipartimento e nella Giunta di Dipartimento.

Il Bilancio di previsione ed il Conto Consuntivo sono predisposti dal Direttore di concerto con il Segretario Amministrativo in termini di competenza corredati dalle relazioni previste dalla normativa di Ateneo.

### **ARTICOLO 12**

#### ***Approvazione del presente Regolamento***

Il presente Regolamento, nonché ogni sua modifica o integrazione deve essere deliberata in un Consiglio di Dipartimento, appositamente convocato, dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto.

La delibera verrà resa esecutiva con Decreto emanato dal Rettore.

### **ARTICOLO 13**

#### ***Rinvio ad altre norme***

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, valgono le norme che disciplinano l'attività degli organi collegiali universitari stabilite nello Statuto dell'Università della Calabria e relativi regolamenti attuativi.

## **TABELLA A**

I settori scientifico-disciplinari afferenti al Dipartimento di Biologia Cellulare sono i seguenti:

### **AREA 05 (Scienze Biologiche):**

- BIO/06 ANATOMIA COMPARATA E CITOLOGIA
- BIO/08 ANTROPOLOGIA
- BIO/09 FISIOLOGIA
- BIO/10 BIOCHIMICA
- BIO/11 BIOLOGIA MOLECOLARE
- BIO/12 BIOCHIMICA CLINICA E BIOLOGIA MOLECOLARE CLINICA
- BIO/13 BIOLOGIA APPLICATA
- BIO/14 FARMACOLOGIA
- BIO/15 BIOLOGIA FARMACEUTICA
- BIO/16 ANATOMIA UMANA
- BIO/17 ISTOLOGIA
- BIO/18 GENETICA
- BIO/19 MICROBIOLOGIA GENERALE
- BIO/20 SCIENZE DELLE ATTIVITA' MOTORIE

### **AREA 06 (Scienze Mediche):**

- MED /01 STATISTICA MEDICA
- MED/03 GENETICA MEDICA
- MED/04 PATOLOGIA GENERALE
- MED/05 PATOLOGIA CLINICA
- MED/13 ENDOCRINOLOGIA
- MED/46 SCIENZE TECNICHE DI MEDICINA E DI LABORATORIO

### **AREA 07 (Scienze Agrarie e Veterinarie)**

- AGR/07 GENETICA AGRARIA